

Contratto

per il partenariato con l'associazione alpinavera

Nome (designato in seguito
l'azienda) _____

Via /NAP/luogo _____

E-mail / sito web _____

Telefono / cellulare _____

Fax
numero dell'azienda
per il controllo dei prodotti
alimentari. _____

e l'associazione alpinavera di Coira

1. L'associazione gestisce il progetto alpinavera e si adopera per
 - la promozione e il coordinamento della collaborazione tra l'agricoltura e il settore economico nei territori coinvolti ;
 - il mantenimento e l'incremento del valore aggiunto nei territori di montagna e alpini coinvolti;
 - garantire e migliorare la vendita dei prodotti di montagna e dell'alpe nei territori coinvolti
 - per sensibilizzare un'ampia fascia della popolazione verso i prodotti di montagna e dell'alpe e verso i servizi delle regioni coinvolte,
 - informare i membri, i partner e il pubblico sulle attività e sugli obiettivi della piattaforma agraria,
 - sostenere il partner tramite un'offerta di servizi adeguata.
2. L'azienda si impegna a rispettare, per i prodotti elencati, le richieste minime nazionali del gruppo di interesse dei prodotti regionali.
3. L'azienda deve munire il suo materiale pubblicitario e di comunicazione con la dicitura „alpinavera“. I prodotti elencati sono contrassegnati con la dicitura „partner alpinavera“ e con il marchio d'origine regionale dei prodotti.
4. Le aziende che aderiscono al contratto vengono controllate. Esse consentono ai funzionari incaricati l'accesso alla loro azienda e di prendere visione dei documenti secondo le richieste minime nazionali e, all'occorrenza, secondo direttive ulteriori del marchio d'origine. Quando questo è possibile, il controllo di basa sul principio dell'auto-controllo. Modifiche nelle direttive possono essere introdotte solo nell'anno successivo a quello in corso. I costi dei controlli e, qualora fosse il caso,

della certificazione, sono a carico dell'azienda, in accordo con il regolamento in vigore presso l'organo di controllo.

5. In caso di trasgressione delle direttive di alpinavera o di uso abusivo della dicitura alpina vera, l'associazione può emanare delle sanzioni in accordo con il regolamento in vigore. In caso di infrazione contro le direttive sul marchio d'origine, l'azienda riconosce il carattere vincolante del regolamento in vigore presso il marchio d'origine coinvolto. I cambiamenti entrano in vigore solo l'anno successivo a quello in corso.
6. I costi del contributo annuo per la collaborazione con alpinavera sono, in accordo con il regolamento tariffario dell'associazione, a carico dell'azienda. Una parte dei costi per le attività di marketing gestite dall'associazione viene girata sulle aziende coinvolte. La partecipazione alle attività di marketing è volontaria.
7. Qualora si verificassero dei cambiamenti nelle richieste minime nazionali l'azienda si impegna ad adattarsi in accordo con le direttive dell'associazione alpinavera.
8. Il contratto può essere disdetto da entrambi le parti alla fine di ogni anno. Il termine di disdetta è di 3 mesi. Con lo scioglimento del contratto vige l'obbligo, per l'azienda, di non contrassegnare più i suoi prodotti con la dicitura „partner alpinavera“ ed eventualmente di rinunciare anche al marchio di origine.

Lista dei prodotti (essa viene aggiornata nel caso venissero ammessi nuovi prodotti o si rinunciassero a dei prodotti)

Nome del prodotto:	Quantità degli ingredienti in percentuale:	Origine degli ingredienti

Contributo del partner (Autodichiarazione in accordo con il regolamento tariffario dell'associazione alpinavera):

Luogo, data

Associazione alpinavera

L'azienda
